

N. 04821/2009 REG.DEC.

N. 05354/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sull'appello n. 5354 del 2009, proposto dalla s.p.a. Sogin, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Giovanni Caputi, Nicola Pippia, con domicilio eletto presso l'avvocato Ernesto Stajano in Roma, viale Mazzini, 113;

contro

La Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale, la Federazione Nazionale Pro Natura, l'Associazione Pro Natura Alessandria - i Due Fiumi, i signori Alberto Deambrogio, Pier Giorgio Comella, Enrico Moriconi, Lino Balza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Marco Gay, Mattia Crucioli, Adelaide Pitera', con domicilio eletto presso l'avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, via Antonio Bertoloni. 49; il signor Giulio Armano;

nei confronti di

il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, la Regione Piemonte;

per la riforma della sentenza del t.a.r. piemonte, sezione prima , n. 01736/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di regolamento di competenza.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Legambiente - Associane Ambientalista Nazionale, della Federazione Nazionale Pro Natura, della Associazione Pro Natura Alessandria - i Due Fiumi, dei signori Alberto Deambrogio, Pier Giorgio Comella, Enrico Moriconi, Lino Balza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 il cons. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con un ricorso (proposto al TAR Piemonte e ivi pendente), la Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale, la Federazione Nazionale Pro Natura, l'Associazione Pro Natura Alessandria - i due fiumi ed altri ricorrenti hanno impugnato il decreto dirigenziale del

Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2008, che ha autorizzato la s.p.a. Sogin., ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. n. 230 del 1995, a disattivare l'impianto per la fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria, comprendendo nelle attività autorizzate lo smantellamento dell'impianto, la gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di smantellamento nonché l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi.

Nel corso del giudizio, la s.p.a. Sogin, costituitasi in giudizio, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, indicando quale giudice territorialmente competente a conoscere della controversia il T.A.R. per il Lazio.

A sostegno del regolamento di competenza, la s.p.a. Sogin ha dedotto che già secondo le prospettazioni dei ricorrenti il provvedimento avrebbe effetti sull'intero territorio nazionale, sia perché escluderebbe la realizzazione di un Deposito nazionale e avrebbe dovuto essere emanato dalla Presidenza del Consiglio, sia perché i dedotti effetti del rilascio di materiale radioattivo, per quanto prospettato, avrebbero "carattere di pericolosità ambientale su tutto il territorio nazionale".

Le amministrazioni pubbliche costitutesi in giudizio hanno dichiarato di aderire all'istanza per regolamento di competenza, ma vi si sono opposti gli originari ricorrenti.

Con la sentenza in forma semplificata n. 1736 del 29 maggio 2009, il

TAR per il Piemonte ha respinto il ricorso per regolamento di competenza, dichiarandone la manifesta infondatezza.

Avverso tale sentenza, ha proposto l'appello in esame la s.p.a. Sogin, che ha riformulato in sostanza gli stessi motivi sollevati con l'originario ricorso per regolamento di competenza ed ha ribadito che sussisterebbe la competenza territoriale del TAR Lazio, sulla base di quattro elementi:

- a) la disattivazione e lo smantellamento dell'impianto di Bosco Marengo, disposta con l'autorizzazione impugnata in primo grado, comporterebbe che i materiali inquinanti ivi allocati sarebbero risistemati in una seconda fase in altri possibili siti nazionali;
- b) il provvedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto risulta emesso in dichiarata esecuzione del D. M. 2.12.2004, menzionato al nono capoverso;
- c) gli effetti inquinanti derivanti dallo smantellamento del sito ricadrebbero anche su territori di altre Regioni;
- d) il ricorso principale – pendente al TAR Piemonte – sarebbe intimamente connesso con altri due ricorsi proposti sempre da Legaambiente Piemonte ed aventi petitum e causa petendi sostanzialmente identici a quelli sottoposti all'esame del TAR per il Lazio.

Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado per contestare in rito e nel merito l'appello della s.p.a. Sogin e chiedendo, inoltre, il rinvio dell'udienza di discussione.

All'udienza del 30 giugno 2009, il Collegio, respinta l'istanza di rinvio, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1 - Ritiene la Sezione di prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dagli appellati, in quanto il ricorso in appello è infondato nel merito (gli appellati, avendo chiesto che sia dichiarata la competenza del TAR per il Piemonte, non hanno dunque interesse alla trattazione delle medesime eccezioni).

2. Va premesso che, come ha correttamente rilevato la sentenza gravata, nel giudizio principale è stato impugnato unicamente il decreto dirigenziale del Ministero per lo sviluppo economico di data 27 novembre 2008, con cui la s.p.a. So.G.I.N. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, alla disattivazione dell'impianto per la fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo.

Non rileva invece la formula di stile contenuta nel ricorso originario, di impugnazione "nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti", poiché – per quanto rileva in questa sede - nessuna censura risulta proposta avverso un atto diverso da quello del 27 novembre 2008.

3. Ciò posto, dagli atti acquisiti emerge che la medesima autorizzazione è stata riferita alla prima fase di disattivazione, relativa alle attività di smantellamento dell'impianto ed alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli successivamente prodotti con le operazioni di

smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi.

L'autorizzazione è stata rilasciata a determinate condizioni tecniche e procedurali, tra cui la trasmissione con periodicità annuale (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio del 2010, ai Ministeri interessati, all'ISPRA ed alla Regione Piemonte) di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, per consentire il confronto delle operazioni previste con quelle realizzate, nonché un programma temporale delle attività da presentare alle medesime amministrazioni, entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto.

Per quanto concerne la seconda e definitiva fase di disattivazione dell'impianto di Bosco Marengo (relativa al rilascio del sito, libero da vincoli di natura radiologica, ed al definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale), la stessa autorizzazione rimanda ad una successiva, distinta procedura, da attivare ad iniziativa della stessa s.p.a. Sogin.

4 - Alla luce dei contenuti del provvedimento impugnato nel giudizio principale (come sopra sinteticamente esposti), ad avviso della Sezione emerge con assoluta evidenza che esso è destinato a produrre i suoi effetti esclusivamente sull'impianto in questione e quindi a svolgere "efficacia limitata territorialmente" alla circoscrizione del TAR per il Piemonte.

Per determinare la sfera di efficacia di un provvedimento (riguardante la programmazione, la progettazione o l'esecuzione di

opere pubbliche o di pubblica utilità, ovvero riguardante lo svolgimento di un pubblico servizio), e anche quando di tratti di un atto di un'autorità centrale statale, rileva in primis l'ambito territoriale ove l'opera o il servizio va svolto.

Ove vi sia una incidenza sull'opera o sul servizio in un ambito più vasto, per ravvisare l'insussistenza della competenza del TAR territoriale non basta un generico collegamento tra l'opera, il servizio o l'intervento da effettuare e le ipotizzate conseguenze, ma occorre che emerga ragionevolmente un nesso di diretta causalità.

Dunque, non rilevano di per sé gli effetti paventati, eventuali e ulteriori, dalla realizzazione delle opere, del servizio o dell'intervento da effettuare.

Nella specie, l'autorizzazione impugnata nel giudizio principale ha per oggetto opere ed attività specificamente riferibili ad un ben determinato impianto situato nel territorio della Regione Piemonte.

Sia le opere che le attività da realizzare sono destinate ad esaurirsi nel delimitato e circoscritto ambito territoriale della medesima Regione, tanto che – nel corso del subprocedimento riguardante le dovute informazioni e comunicazioni - risulta coinvolta la sola Regione Piemonte.

5 – Contrariamente a quanto dedotto nel gravame, le circostanze ivi poste in evidenza non sono tali da indurre ad affermare la sussistenza della competenza del TAR per il Lazio.

Quanto al fatto che il provvedimento per la disattivazione e lo

smantellamento dell'impianto di Bosco Marengo disponga che i materiali inquinanti ivi allocati siano risistemati, in una seconda fase, in altri possibili siti nazionali, si tratta di evento futuro ed incerto nel quomodo: ciò non è stato disposto con l'autorizzazione impugnata nel giudizio principale, ma risulta rinviato ad una fase successiva, necessariamente caratterizzata dall'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Quanto al fatto che il provvedimento di autorizzazione sia stato emesso "in dichiarata esecuzione" del decreto ministeriale 2 dicembre 2004 (menzionato al nono capoverso), si tratta di una circostanza irrilevante, poiché tale decreto - comunque non impugnato - si è limitato a fissare indirizzi e direttive, impartite alla s.p.a. Sogin per provvedere ad un complesso di attività da concludersi entro dieci e venti anni e da specificare e concretizzare con riguardo ai vari impianti.

Tale decreto da un lato non costituisce oggetto del giudizio e, inoltre, non ha codeterminato gli effetti della contestata autorizzazione: i procedimenti riguardanti i singoli impianti mantengono sotto tale aspetto una loro autonomia.

Non ha rilievo neppure l'argomento dell'appellante secondo cui, con lo svolgimento della attività autorizzata e lo smantellamento del sito, si produrrebbero potenziali effetti inquinanti anche su territori di altre Regioni: l'autorizzazione non ha localizzato alcun impianto di stoccaggio dei rifiuti nucleari, né alcun deposito temporaneo.

Infine, non ha alcun rilievo nel giudizio principale il fatto che la Legambiente Piemonte abbia proposto due ulteriori ricorsi al TAR per il Lazio, aventi 'petitum e causa petendi sostanzialmente identici'. Dall'esame di tali ricorsi, risulta con evidenza che con essi sono stati impugnati altri provvedimenti, riguardanti siti diversi.

6 - Alla luce di quanto sopra considerato, sono da condividere in toto le osservazioni del TAR, secondo le quali il ricorso per regolamento di competenza – respinto in primo grado e riproposto con l'atto d'appello – si è sostanzialmente basato sulla enfaticizzazione di talune argomentazioni contenute negli scritti difensivi degli ricorrenti, allarmati dalle possibili conseguenze dell'attività autorizzata.

L'appello va pertanto respinto, in considerazione degli effetti della medesima autorizzazione, di per sé riguardanti un ambito territoriale circoscritto al territorio della Regione Piemonte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente fase incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. 5354 del 2009 e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata e dichiara la competenza del TAR Piemonte a conoscere del ricorso originario.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari della presente fase incidentale del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Armando Pozzi, Consigliere, Estensore

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione